

# Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese

del 28 febbraio 2007 (Stato 15 luglio 2007)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>1</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese (legge),

*ordina:*

## Sezione 1: Procedura di riconoscimento

### Art. 1 Domande di riconoscimento

<sup>1</sup> Le domande di riconoscimento di organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese (organizzazioni) vanno indirizzate al Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

<sup>2</sup> La domanda contiene:

- a. gli statuti e i regolamenti dell'organizzazione;
- b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;
- c. un piano d'esercizio con il budget dell'anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.

<sup>3</sup> Se esercita anche attività diverse dalla concessione di fidejussioni, la richiedente deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fidejussioni.

### Art. 2 Decisioni del Dipartimento

<sup>1</sup> Il Dipartimento decide in merito al riconoscimento di un'organizzazione.

<sup>2</sup> Esso riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.

## Sezione 2: Regole della fideiussione

### Art. 3 Attività promosse

La Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono mutui bancari a favore di piccole e medie imprese del settore delle arti e mestieri. Le aziende agricole non rientrano fra le imprese del settore delle arti e mestieri.

### Art. 4 Dovere di diligenza

<sup>1</sup> Le organizzazioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.

<sup>2</sup> L'esercizio coscienzioso delle loro attività implica:

- a. che verifichino se:
  1. il richiedente è degno di credito sotto il profilo personale e professionale,
  2. le prestazioni di mercato, il rendimento e le prospettive dell'impresa beneficiaria sono finanziariamente sostenibili,
  3. il richiedente non beneficia di una fideiussione concessa da un'altra organizzazione ai sensi della legge e la Confederazione non gli ha accordato altri aiuti finanziari o indennità per lo stesso progetto;
- b. che concedano soltanto a titolo eccezionale più d'una fideiussione allo stesso richiedente, e che la somma di tali fideiussioni non superi i 500 000 franchi;
- c. che soltanto a titolo eccezionale concedano contemporaneamente fideiussioni a diverse imprese strettamente legate sotto il profilo economico o personale;
- d. che non vincolino la concessione di fideiussioni alla fornitura di loro altre prestazioni.

### Art. 5 Fondi propri necessari

Le organizzazioni possono contrarre impegni di fideiussione soltanto se il rischio di perdita che assumono non supera il quintuplo dell'importo dei loro fondi propri.

### Art. 6 Ammortamento

I mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, di norma entro dieci anni al massimo.

### Art. 7 Partecipazione dei beneficiari delle fideiussioni

<sup>1</sup> Chi chiede una fideiussione deve possibilmente fornire garanzie alla banca creditrice. L'organizzazione può, a sua volta, esigere altre garanzie dai beneficiari.

<sup>2</sup> I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione e di sorveglianza delle fideiussioni nonché al rischio.

**Art. 8** Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni

Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per tutta la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.

**Art. 9** Recuperi

<sup>1</sup> Se una fideiussione comporta delle perdite, l'organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure adeguate per recuperare l'importo del credito.

<sup>2</sup> I recuperi sono destinati alla Confederazione e alle organizzazioni in proporzione alla loro partecipazione alla copertura delle perdite.

### **Sezione 3: Aiuti finanziari**

**Art. 10** Convenzione

<sup>1</sup> Il Dipartimento stipula con l'organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico sugli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> La convenzione disciplina in particolare:

- a. il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall'organizzazione;
- b. gli obiettivi misurabili per l'evoluzione del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite;
- c. il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi alle spese d'amministrazione;
- d. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;
- e. la procedura in caso di controversie;
- f. le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l'articolo 8 capoverso 2 della legge per limitare il volume delle fideiussioni.

<sup>3</sup> Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.

**Art. 11** Determinazione del contributo per la copertura delle perdite

Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo per la copertura delle perdite sono:

- a. l'importo massimo indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati;
- b. eventuali interessi e altre spese comprovabili, fino a concorrenza di tale importo massimo.

**Art. 12** Spese d'amministrazione

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa al finanziamento delle spese d'amministrazione delle organizzazioni qualora non siano coperte dai Cantoni.

<sup>2</sup> Per il calcolo del contributo alle spese d'amministrazione sono determinanti gli obiettivi previsti nell'articolo 10 capoverso 2 lettera b.

**Art. 13** Conteggio

<sup>1</sup> Le organizzazioni presentano il conteggio alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

<sup>2</sup> La SECO fissa in base al conteggio gli importi definitivi dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione.

**Art. 14** Versamenti

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili, possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell'80 per cento dell'aiuto finanziario.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un'organizzazione mantello.

<sup>3</sup> La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se queste adempiono con la necessaria diligenza i compiti legali assegnati loro.

**Art. 15** Mutui di grado posteriore

<sup>1</sup> Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute, il Dipartimento può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un particolare interesse all'adempimento del compito assegnato.

<sup>2</sup> I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l'organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le possibilità di finanziamento sono state esaurite.

**Sezione 4: Finanziamento****Art. 16**

Il Dipartimento decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all'articolo 8 capoverso 1 della legge.

## Sezione 5: Controllo e sorveglianza

### Art. 17 Controllo

<sup>1</sup> Le organizzazioni sono tenute a:

- a. comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti e regolamenti;
- b. presentarle ogni anno il loro rapporto di gestione insieme ai conti annuali;
- c. fornirle periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussioni.

<sup>2</sup> Esse devono far esaminare i loro conti annuali da revisori che soddisfano i requisiti previsti dall'ordinanza del 15 giugno 1992<sup>2</sup> sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.

### Art. 18 Sorveglianza

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'adempimento dei compiti legali e contrattuali da parte delle organizzazioni o affida questo incarico a terzi.

<sup>2</sup> Può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari all'adempimento di tale compito.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 19 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza d'esecuzione del 9 dicembre 1949<sup>3</sup> del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e l'ordinanza del 15 ottobre 1998<sup>4</sup> concernente l'assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato sono abrogate.

### Art. 20 Disposizioni transitorie

Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono ancora rette dalle disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione del 9 dicembre 1949<sup>5</sup> del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e dell'ordinanza del 15 ottobre 1998<sup>6</sup> concernente l'assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato.

<sup>2</sup> RS 221.302

<sup>3</sup> [RU 1949 II 1694, 1968 269, 1998 2732, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 28]

<sup>4</sup> [RU 1998 2644]

<sup>5</sup> [RU 1949 II 1694, 1968 269, 1998 2732, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 28]

<sup>6</sup> [RU 1998 2644]

**Art. 21** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Gli articoli 1, 2 e 10 entrano in vigore il 15 marzo 2007.

<sup>2</sup> L'entrata in vigore degli altri articoli sarà fissata ulteriormente.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> L'entrata in vigore è stata fissata al 15 lug. 2007 dall' art. unico cpv. 2 dell'O del 27 giu. 2007 (RU **2007** 3363).